

# Ordinanza sulle tasse amministrative del Tribunale federale

173.118.2

del 24 agosto 1994 (Stato 14 dicembre 1999)

---

*Il Tribunale federale svizzero,*

visto l'articolo 11 capoverso 1 lettera d della legge federale sull'organizzazione giudiziaria<sup>1</sup> (OG),

*ordina:*

## **Art. 1** Principio

<sup>1</sup> Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi scientifici o amministrativi.

<sup>2</sup> Sono riservate le spese processuali riscosse per la procedura dinanzi al Tribunale federale (art. 153 segg. OG).

## **Art. 2** Assoggettamento alla tassa

<sup>1</sup> È tenuto a pagare una tassa chiunque richiede una prestazione ai sensi di questa ordinanza.

<sup>2</sup> Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.

## **Art. 3** Esenzione dalle tasse

<sup>1</sup> Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono dispensate dal pagare tasse quando la prestazione è chiesta per il loro uso proprio.

<sup>2</sup> I giornalisti sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell'ambito delle direttive concernenti la cronaca giudiziaria del Tribunale federale.

<sup>3</sup> Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo lucrativo.

## **Art. 4** Calcolo delle tasse

Sono percepite le seguenti tasse:

### a. Riproduzione di documenti

La tassa ammonta a 50 centesimi per ogni pagina formato A4 fotocopiata e a 1 franco per ogni pagina formato A3, ma al minimo a 2 franchi; per altri modi di riproduzione, la tassa è fissata in base al costo effettivo.

RU 1994 2157

<sup>1</sup> RS 173.110

b.<sup>2</sup>

c. Ricerche

1. La tassa per ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedano la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione, ammonta a 40 franchi per ogni mezz'ora. Tale tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell'ordinario.<sup>3</sup>
2. Per altre ricerche, compilazioni, esami particolari, ecc., la tassa ammonta a 40 franchi per ogni mezz'ora di lavoro del personale amministrativo e a 60 franchi per ogni mezz'ora di lavoro del personale scientifico.

d. Consegna di sentenze

Per la consegna a terzi di una sentenza è percetta una tassa forfettaria di 20 franchi.

e. Autenticazioni e attestazioni

La tassa ammonta:

1. a 30 franchi per l'attestazione di forza di giudicato;
2. a 20 franchi per l'autenticazione di una firma; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;
3. a 20 franchi per l'attestazione di conformità all'originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia, ecc.; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare.

f. Utilizzazione delle sale

La tassa per l'utilizzazione eccezionale di una sala d'udienza o di conferenza del Tribunale federale ammonta a 100 franchi per ogni mezza giornata.

## Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d'urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

## Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

- a. le spese di porto e di telefono secondo la tariffa delle PTT;
- b. per la trasmissione di un documento via telefax, per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all'estero, 5 franchi oltremare;

<sup>2</sup> Abrogata dall'art. 17 n. 2 dell'O del TF del 27 set. 1999 relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione (RS152.21).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 dell'O del TF del 27 set. 1999 relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione (RS152.21).

- c. i costi effettivi per i supporti informatici;
- d. le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.

**Art. 7** Riduzione della tassa

La tassa può essere ridotta o condonata se ricorrono motivi importanti, segnatamente se il richiedente dispone di mezzi modesti.

**Art. 8** Preavviso

Se la tassa supera 200 franchi, l'importo presumibile è previamente comunicato.

**Art. 9** Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o quando deve ancora pagare spese al Tribunale federale, può essere chiesto un anticipo.

**Art. 10** Decisione e rimedi giuridici

<sup>1</sup> Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.

<sup>2</sup> Tale decisione può essere impugnata entro 10 giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest'ultimo, è competente la Commissione amministrativa.

<sup>3</sup> La decisione su ricorso è definitiva.

**Art. 11** Esigibilità e prescrizione

<sup>1</sup> La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile.

<sup>3</sup> La pretesa alla tassa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all'esazione del credito.

**Art. 12** Rimborso

<sup>1</sup> Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è fatturata contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

<sup>2</sup> Negli altri casi è inviata una fattura.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1994.

